



**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN  
CONCESSIONE DECENNALE DI N. 1 POSTEGGIO SU  
AREA PUBBLICA FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO  
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE  
ALIMENTARE FRUTTA E VERDURA, IN PIAZZALE  
DELLO STADIO – Delibera Giunta Comunale n.273/2025 -  
Determinazione n. 169/2026**

**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO**

In esecuzione della Delibera Giunta Comunale n.273/2025 avente ad oggetto: “Concessione n.1 posteggio fuori mercato di cui all’art.17 del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, approvato con Delibera Consiliare n.18/2012 – Piazzale dello Stadio Vendita frutta e verdura”;

Visti:

- il Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali su aree pubbliche di cui alle Delibere Consiliari n. 39 del 02/04/2009, n. 7 del 26/01/2012 e n. 18 del 24/04/2012;
  - il Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regione Lazio n. 22/2019, come modificata con LL.RR. n. 28/2019, n. 5/2020, n. 14/2021 e n. 10/2022;
  - il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con D.C.C. modificato con D.C.C. n. 77/2024; Visti gli art. 3, 4 e 5 dello Statuto Comunale;
- Visto il TUEL D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**RENDE NOTO**

È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione in concessione temporanea di n. 1 posteggio fuori mercato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, settore alimentare limitatamente alla vendita di frutta e verdura, da esercitarsi tramite vendita al dettaglio presso il Piazzale dello Stadio nella postazione indicata nel relativo Allegato B alla Delibera Consiliare n.125/2003, come specificato al successivo articolo 2.

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ai sensi dell’art.41 della Legge Regione Lazio 06/11/2019, n. 22 “Testo Unico del Commercio” e ss.mm.ii., d’ora innanzi richiamata come T.U.C., il Comune di Monterotondo con Regolamento



per lo Svolgimento delle Attività Commerciali su aree pubbliche, di cui alle D.C.C. n. 39 del 02/04/2009, D.C.C. n. 7 del 26/01/2012 e della D.C.C. n. 18 del 24/04/2012, d'ora innanzi indicato come Regolamento, all'articolo 17 ha istituito posteggi fuori mercato per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, stabilendone al contempo la superficie, il settore di vendita e la limitazione dell'attività a determinati giorni della settimana e/o mesi dell'anno.

2. Al riguardo si precisa che l'articolo 39, comma 1, lettera d), punti 2 e 3 del T.U.C. stabilisce che il posteggio può essere occupato mediante:

- punto 2): con negozio mobile, inteso come veicolo immatricolato ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada), come veicolo speciale uso negozio;
- punto 3): con banco temporaneo, inteso come insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine della attività commerciale.

3. Nel medesimo articolo 17 del Regolamento è stabilito inoltre che le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato sono quelle previste dall'art. 12 dello stesso Regolamento, e dunque che il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base delle priorità indicate al successivo articolo 4.

## **Art. 2 - DEFINIZIONE DEL POSTEGGIO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Il posteggio fuori mercato del presente avviso è definito come indicato nell'art. 17, c. 6, del Regolamento:

<b>ubicazione</b>	<b>Superficie in mq.</b>	<b>settore</b>	<b>tipologia</b>	<b>Giorni di attività</b>
Piazzale dello Stadio	24	alimentare	frutta e verdura	martedì, giovedì e sabato

2. La locazione del posteggio è indicata nella "Tavola specifica posteggio pubblico n.4" allegata alla Delibera Consiliare n.25/2003 e allegata al presente atto.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 4, del T.U.C., di durata decennale (10 anni), nonché al contestuale rilascio della concessione di suolo pubblico; il titolo autorizzatorio e quello concessorio sono tenuti presso il banco di vendita e mostrati agli organi di vigilanza su richiesta.

4. Ai sensi dell'art. 42 del T.U.C. "Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari", i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche, e l'esercizio



dell'attività è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

5. Al Concessionario è fatto inoltre obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità e altresì di adottare le norme stabilite in materia di inquinamento acustico, nonché le norme stabilite in materia di prevenzioni incendi.

6. Al Concessionario è fatto divieto di subconcedere il posteggio assegnato.

### **Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i soggetti titolari di impresa che alla data della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti, precisando che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui alle successive lettere a) e b) devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, ed in caso di impresa individuale i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale:

- a) siano in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.;
- b) non siano sottoposte a misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"); in caso di ditta individuale a carico del titolare e del direttore tecnico; in caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dall'art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;
- c) essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, specificando che, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui alla presente lettera devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale:
  - 1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - 2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;



3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d) siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA;

e) non abbiano morosità e/o pendenze con il Comune di Monterotondo in materia tributaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento CUP approvato con Delibera Consiliare n.77/2024;

f) siano in situazione di regolarità dell'impresa ai fini previdenziali e contributivi.

2. Il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola. Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile.

3. Si rende noto inoltre il dispositivo dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti", e deve impegnarsi a rispettare il contenuto della norma.

#### **Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. L'articolo 17 del Regolamento stabilisce che le modalità di assegnazione dei posteggi fuori mercato siano quelle previste dall'art. 12 dello stesso Regolamento, e dunque con i seguenti criteri di priorità:

a) titolari di concessione di posteggio ubicato nel territorio comunale ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi: punti 20;

b) ... omissis ... (tale priorità non è applicabile nel caso di posteggi fuori mercato);

c) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo A: punti 20.

2. Non si applicano i criteri di cui ai punti 2, 3 e 4 del suddetto articolo 17, per diversa modalità di invio della domanda, come definita al successivo articolo 5.

3. Ai criteri di cui al precedente punto 1. si aggiungono i seguenti criteri, per un massimo assegnabili di punti 150:

d) esperienza lavorativa nell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese da imprese che esercitano attività di



commercio su aree pubbliche: fino a 10 anni: punti 5; oltre 10 anni e fino a 20 anni: punti 10; oltre 20 anni e fino a 30 anni: punti 15; oltre 30 anni: punti 20;

- e) esperienza lavorativa comprovata nell'attività di commercio su aree pubbliche di vendita frutta e verdura: fino a punti 20;
- f) dichiarazione che l'attività in concessione costituisce l'unica fonte di reddito del nucleo familiare del titolare: punti 25;
- g) presenza di personale lavorativo diversamente abile, ai sensi della Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.: punti 15;
- h) utilizzazione di veicoli a basso impatto ambientale: punti 5;
- i) possesso del requisito dimensionale della microimpresa: punti 5;
- j) promozione della qualità del prodotto: produzione a chilometri zero, oppure prodotti del territorio limitrofo, merce di stagione: massimo punti 20.

4. Al riguardo si specifica che l'esperienza lavorativa deve essere fattuale; pertanto, nel caso di subentro, il soggetto partecipante al presente Avviso non può acquisire maggior punteggio intestandosi l'esperienza maturata dalla ditta/società cui è subentrato.

5. In caso di parità di punteggio prevale il criterio di cui alla precedente lettera e); in caso di ulteriore parità prevale il criterio di cui alla precedente lettera 4), ed in subordine a quest'ultimo prevale la data d'iscrizione maggiormente risalente al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato come indicato alla precedente lettera d). In caso di ulteriore parità (stesso giorno di iscrizione al Registro delle Imprese) si procede al sorteggio.

6. I punteggi di cui ai precedenti criteri sono assegnati da una Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale.

#### **Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il modulo di domanda, allegato al presente Avviso, è reperibile sul sito internet del Comune di Monterotondo (Roma). La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata all'Ufficio Protocollo comunale, sito in Piazza Frammartino,4 Monterotondo, entro e non oltre le ore 12,00 del 09/04/2026 a pena di esclusione, con indicazione dell'oggetto: "Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 1 Posteggio Fuori Mercato Alimentare Frutta e Verdura Piazzale dello Stadio". Qualora il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente, a pena di nullità, attraverso il Modulo allegato al presente Avviso e accompagnata dalla documentazione indicata nel Modulo medesimo.

#### **Art.6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di elementi formali della domanda di partecipazione, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale degli elementi, possono essere sanate attraverso la



procedura di soccorso istruttorio ai sensi del “Codice Contratti pubblici” approvato con D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., art. 101.

2. Al riguardo si precisa che la mancata attestazioni aventi rilevanza in fase di procedura sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna un termine perentorio non superiore a 10 giorni, dando atto che il concorrente che non adempie a quanto richiesto entro tale termine è escluso dalla presente selezione.

4. È facoltà dell'Amministrazione, se necessario, invitare i candidati a fornire chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

### **Art.7 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla presente procedura di selezione anche una soltanto delle seguenti cause:

- a) inoltro della domanda oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- b) mancanza della sottoscrizione della domanda;
- c) mancanza di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- d) omissione, illeggibilità e non identificabilità dei dati del richiedente o di uno degli elementi identificati dello stesso.

### **Art. 8 GRADUATORIA**

1. Le domande pervenute nei termini del presente avviso verranno istruite da apposita Commissione che verificherà l'ammissibilità delle stesse e successivamente redigerà una 2. graduatoria provvisoria in merito ai criteri di assegnazione stabiliti nell'art. 4 del presente avviso.

2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'assegnazione o di revocarla nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o di tutela della salute pubblica nonché in caso di riscontrata mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie.

3. La graduatoria provvisoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito del Comune di Monterotondo [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).

4. Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno far pervenire alla PEC del Servizio [suap.comune.monterotondo.rm@pec.it](mailto:suap.comune.monterotondo.rm@pec.it) le proprie osservazioni entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione. Alla fine della procedura si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva con la scelta dell'avente diritto.

### **Art.9 - CAUSE DI DECADENZA**



1. Le cause di decadenza dell'autorizzazione e la contestuale revoca della concessione sono le seguenti:

- a) il concessionario non risulti più in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3, lettere a), b), c), d), e) e f);
- b) il concessionario non inizi l'attività entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) il concessionario non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare;
- d) accertamento da parte degli organi di vigilanza di manomissione o contraffazione del titolo autorizzativo e/o della concessione;
- e) presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica;
- f) il concessionario violi gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda e/o di rilascio della concessione.

#### **Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (RGPD), il conferimento dei dati personali richiesti dal Titolare del presente Trattamento Comune di Monterotondo è necessario e funzionale all'espletamento delle finalità attinenti al presente procedimento; la base giuridica che giustifica il trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, par. I, lett. e) del RGPD. Tali dati non saranno comunicati a terzi né diffusi se non previsto dalla legge. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Danilo Quaglini raggiungibile all'indirizzo: [dpo@comune.monterotondo.rm.it](mailto:dpo@comune.monterotondo.rm.it). L'interessato può esercitare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione o potrà opporsi al trattamento ove consentito seguendo le istruzioni riportate nell'informativa completa, visionabile sul sito web istituzionale comunale.

#### **Art.11 – COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI**

1. L'ufficio competente per il Procedimento è il Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio - Contatti: [suap.comune.monterotondo.rm@pec.it](mailto:suap.comune.monterotondo.rm@pec.it) - Responsabile del Procedimento: D.ssa Francesca Moreschi.

2. Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro e non oltre il 25/03/2026 esclusivamente tramite PEC; le relative risposte saranno pubblicate su Portale del SUAP <http://suap.comune.monterotondo.rm.it/>.

3. Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono assolti tramite pubblicazione del presente Avviso:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".



### **Art.12 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente riportato dal presente Avviso si rinvia al vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Area Pubblica approvato con Delibera Consiglio Comunale n.18/2012, ed alla vigente legislazione di settore.
2. Il presente Avviso è composto da n.12 articoli e n.8 pagine.

IL DIRIGENTE

Arch. Andrea CUCCHIARONI

*firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

#### Allegati:

- 1) “Tavola specifica posteggio pubblico n.4” allegata alla Delibera Consiliare n.25/2003 e allegata al presente atto.
- 2) Modello di domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 Posteggio Fuori Mercato per il commercio su aree pubbliche settore alimentare (Frutta e Verdura) – Piazzale dello Stadio.